

## Cassazione Illegale l'Iva sui rifiuti

CLAUDIO ANTONELLI

■ ■ ■ Tre commissioni tributarie hanno decretato illegittima l'Iva sulla tassa dei rifiuti. In quanto un'imposta su un tributo e non una tassa su un servizio. Tre sentenze hanno quindi dato ragione ai contribuenti che hanno fatto ricorso contro le prassi comunali in nome dello Statuto del Contribuente. (...)

segue a pagina 4

segue dalla prima

CLAUDIO ANTONELLI

(...) Le decisioni locali (Perugia, Treviso e Venezia) sono confermate anche dall'Alta Corte che si è espressa per l'illiceità dell'Iva del 10% sulla Tia e sulla tassa dei rifiuti. La notizia riportata dal quotidiano perugino "Free Press" è correlata anche dalla rigide rimostranze degli amministratori locali. Della sentenza "scomoda" se ne discute anche a livello di Provincia, ma ovviamente nessun politico accenna a voler cedere e quindi rinunciare al 10% di un ingresso fisso. Insomma, all'orizzonte non si profila alcun tipo di rimborso. Almeno a livello di grandi numeri.

Mentre singolarmente la partita si semplifica. A ogni ricorso (avverso le pubbliche amministrazioni in tema di Tarsu) vinto segue, su richiesta specifica un rimborso dell'Iva versata al Comune di residenza. A Foligno e Perugia sono state presentate decine di ricorsi alla commissione tributaria che dopo aver decretato come la Tia non sia una tariffa ma una vera e propria tassa e pertanto l'Iva del 10% non è dovuta ha sentenziato che le notifiche delle cartelle di pagamento devono considerarsi nulle in quanto notificate irritualmente. Secondo l'opposizione in consiglio provinciale, «il nostro Ente avrebbe l'obbligo di pronunciarsi su questo argomento perché il cittadino umbro è vessato da questa tariffa che la Cassazione ha dichiarato, sotto di-

versi profili, illegittima. A rispondere in rappresentanza della Giunta è stata nell'ultima seduta Daniela Frullani, Assessore al Bilancio, che ha spiegato: «Il nostro Ente non può esercitare funzioni di controllo nei confronti dei comuni della provincia. Non rientra nelle nostre competenze». Le sentenze tributarie sottolineano una situazione giurisprudenziale poco chiara e con evidenti lacune a livello ministeriale. Per quanto riguarda la tariffa di igiene ambientale, si sostiene che si configura alla stregua di un corrispettivo e ciò sul presupposto che l'espletamento del servizio avviene secondo regole di diritto comune. Per tale tariffa si sostiene l'assoggettabilità a Iva, sia pure con aliquota agevolata. Sostanzialmente, con il termine tariffa si fa riferimento al prezzo di un servizio fornito da un'impresa pubblica o da un'impresa privata assoggettata a una regolamentazione pubblicistica. Diversamente, la tassa si configura quale prelievo legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo: rappresenta cioè il contributo che ogni cittadino è tenuto a corrispondere a fronte di una spesa sostenuta dall'Ente del quale il soggetto è tenuto ad avvalersi. Le incertezze in ordine alla natura tributaria della Tia riguardano di conseguenza l'applicabilità dell'Iva. Se per alcuni aspetti non sembra potersi propriamente e direttamente far riferimento ad una tassa o a un tributo in senso lato, allo stesso tempo però non sembra che si possa negare un indubbio carattere tributario per questo prelievo coattivo. Al momento si sono pronunciate Cassazione e commissioni tributarie. Bisognerebbe aprire un vero tavolo di discussione che comprenda tutte le province italiane e le competenze ministeriali, tutti pronti ad accettare le conseguenze pecuniarie. Per i contribuenti-cittadini potrebbero profilarsi all'orizzonte belle novità.

Stop dei giudici fiscali

## «Illegittima l'Iva sulla tassa dei rifiuti»

Tre commissioni tributarie e anche la Cassazione sentenziano: non si paga un'imposta su un tributo